

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1365

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALLONE, DONATI, ZANCAN,
LIGUORI, PERUZZOTTI, PALOMBO, TURRONI, SODANO
Tommaso, IZZO e DATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2002

Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici e per
l’introduzione dell’obbligo di etichettatura dei capi d’abbiglia-
mento contenenti o derivanti da animali

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni anno, allo scopo di produrre pelli e pellicce, ovvero di confezionare giacche, capi guarniti, cappelli, guanti, accessori decorativi e animali-giocattolo imbottiti, nella Repubblica popolare cinese, in Thailandia, nelle Filippine ed in Corea vengono allo scopo allevati e brutalmente uccisi oltre due milioni di cani e gatti.

Il 21 dicembre 2001 il Ministro della salute ha emanato l'ordinanza recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002, che, per la durata di un anno, introduce il divieto di importazione, produzione, detenzione e commercializzazione di pelli e pellicce ottenuti da *canis familiaris* e *felis catus*, prevedendo per i contravventori l'arresto fino a tre mesi, ovvero un'ammenda fino a 206,58 euro, pari a lire 400.000.

Nonostante ciò, l'Italia, insieme con la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, rimane tra i principali Paesi importatori di questi ignobili prodotti della sofferenza e della morte; sia perché le pelli e le pellicce in oggetto sono facilmente confondibili con quelle di altri animali (volpi, procioni, coyote, visoni e marmotte), la cui importazione è consentita; sia perché i Paesi produttori hanno, sino ad oggi, eluso l'obbligo di etichettatura previsto dalla normativa europea, ricorrendo a diciture ambigue ed ingannevoli, quali «pelo naturale» o «vera pelliccia».

Da un'indagine realizzata dalle associazioni animaliste, risulta che le diciture più usate sulle etichette siano le seguenti: *Gae-wolf*, *Sobaki*, *Asian Jackal*, *Gou-pee*, *Koupi*, *Gubi*, *China wolf*, *Asian wolf*, *Pemmern Wolf*, *Loup d'Asie*, *Asiatic raccon dog*, *Cor-*

sac fox, *Dogues du Chine*, *Special skin*, *Lamb skin*, *Mountain goat skin*, *Sakhom Nakhon lamb skin*, *Housecat*, *Wild cat*, *Katzenfelle*, *Goyangi* e *Mountain cat*.

In realtà, il *test* del Dna effettuato nel dicembre del 2001 sul pelo di giacconi commercializzati da alcuni grandi magazzini italiani (Oviesse del gruppo Coin ed Upim del gruppo Rinascente) rivelò inconfutabilmente che il pelo analizzato era di cani e gatti domestici e non di improbabili animali selvatici.

La presente iniziativa, che interpreta i sentimenti comuni della stragrande maggioranza degli italiani (anche alla luce del consenso che sta riscuotendo una petizione popolare contro questo deprecabile commercio), si propone di trasformare in legge dello Stato la citata ordinanza del Ministro della salute, prolungandone l'efficacia ed introducendo, altresì, l'obbligo di etichettatura di tutti i capi di abbigliamento contenenti o derivanti da animali, con la chiara indicazione della specie utilizzata, del Paese di provenienza e dell'azienda produttrice, come già avviene negli Stati Uniti d'America. Già nel 1983 il Senato dello Stato della California adottò la decisione di proclamare e tutelare i diritti degli animali, accogliendo il principio in virtù del quale una legislazione civile debba intervenire anche in tale senso.

Con il presente disegno di legge si vuole recepire, inoltre, quanto già stabilito dalla legge quadro del 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali e prevenzione del randagismo, ove all'articolo 1 viene assegnato allo Stato il compito della promozione e della disciplina della tutela degli animali d'affezione, allo scopo di favorire la corretta con-

vivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Nell'intento di perseguire tale obiettivo, si ritiene quantomai necessaria l'adozione di una disciplina cautelare *ad hoc* per i cani

ed i gatti domestici, al fine di impedire i riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di svariate, segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato:

a) utilizzare cani (*canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria e animali-giocattolo imbottiti costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;

b) detenere o commercializzare pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria e animali-giocattolo imbottiti delle specie animali di cui alla lettera *a)*;

c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera *a)*, per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento, articoli di pelletteria e animali-giocattolo imbottiti costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

Art. 2.

1. È fatto obbligo di etichettare tutti i capi di cui all'articolo 1, lettera *a)*, con la chiara indicazione del Paese di provenienza, dell'azienda produttrice, nonché della specie animale utilizzata.

Art. 3.

1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dagli articoli 1 e 2 è punita con l'arresto da tre a sei mesi e con un'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

2. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

Art. 4.

1. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Ministro della salute adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

